

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di grazia e giustizia**

(DILIBERTO)

di concerto col **Ministro delle comunicazioni**

(CARDINALE)

e col **Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1998

---

Disposizioni urgenti in materia di notifica  
di atti giudiziari a mezzo posta

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	6
Disegno di legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - La Corte costituzionale, con la sentenza 22 settembre 1998, n. 346, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 («Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari»), nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, sia data notizia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.

La medesima sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma della citata disposizione, nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale.

La pronuncia della Corte costituzionale sembra avere un contenuto direttamente «additivo» per la parte inerente alla previsione dell'obbligo della spedizione della raccomandata; si limita, invece, a rilevare l'inadeguatezza del termine di dieci giorni, per la parte attinente al periodo di deposito del piego presso l'ufficio postale; peraltro, anche la prima delle statuizioni della Corte impone l'intervento del legislatore al fine di adeguare la normativa attualmente vigente alle prescrizioni della sentenza.

Il presente disegno di legge è quindi rivolto a definire una nuova disciplina della notifica a mezzo posta con riguardo all'ipotesi in cui l'agente postale non riesca a consegnare l'atto nelle mani del destina-

rio, secondo la previsione del primo comma dell'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, o alle persone elencate nei commi successivi della medesima disposizione. Il carattere urgente dell'intervento legislativo - che si riflette nell'intitolazione del presente provvedimento - trova origine nelle connotazioni proprie della notifica a mezzo posta, quali delineate nell'articolo 1 della legge citata: in via generale, il ricorso al servizio postale costituisce un mezzo di notifica alternativo a quello ordinario, ma assume carattere obbligatorio in materia civile ed amministrativa, relativamente alle notificazioni che debbano eseguirsi al di fuori del comune ove ha sede l'ufficio (salva la diversa richiesta del mittente). Di fatto, l'esigenza di restituire piena funzionalità alla notifica a mezzo posta, con riguardo alla fattispecie all'origine dell'intervento della Corte costituzionale, determina la necessità di una sollecita integrazione della normativa vigente. In particolare, infatti, una volta esclusa la possibilità di restituzione al mittente del piego, alla scadenza dei dieci giorni prescritti dalla disposizione in esame per il perfezionarsi della notifica, si deve necessariamente predisporre un meccanismo alternativo che consenta, comunque, al mittente di avere tempestiva conoscenza dell'avvenuto perfezionarsi della notifica e di poterne offrire idonea documentazione nel giudizio. Senza un tale intervento, il sistema di notifica a mezzo posta non sembra suscettibile di adeguato e corretto funzionamento.

Come già rilevato, l'intervento della Corte costituzionale si muove in due direttrici, entrambe confluenti nell'unitario obiettivo di una sostanziale accentuazione dei livelli di garanzia della conoscibilità dell'atto da parte del destinatario della notifica. Peraltro,

mentre la previsione dell'obbligo della raccomandata si inserisce naturalmente nella struttura del procedimento di notificazione e diviene una delle formalità essenziali per il perfezionarsi della notificazione, l'esigenza - affermata dalla Corte - della statuizione di un periodo più ampio di deposito dell'atto presso l'ufficio postale si pone su un piano diverso e resta sostanzialmente estranea al meccanismo della notificazione: «la questione di cui si tratta» - sottolinea la Corte - «non concerne in alcun modo l'individuazione del momento perfezionativo della notificazione», ma si riconnette al «fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto».

In questa prospettiva si è inteso recepire le indicazioni della Corte costituzionale, lasciando inalterato il momento del perfezionarsi della notificazione, che alla stregua della giurisprudenza della Corte di cassazione, continuerà a coincidere, per il notificante, «con il momento in cui viene completata l'attività incombente sul notificante» (e, quindi, andrà verosimilmente individuato nel momento della spedizione della raccomandata, di cui al secondo comma del nuovo testo dell'articolo), e, per il notificatario, «con il ritiro del piego ovvero con gli altri elementi previsti per propiziare la conoscenza dell'atto, ivi compreso il decorso del tempo, nell'ipotesi di cosiddetta compiuta giacenza» (Cassazione sezioni unite, 5 marzo 1996, n. 1729 e n. 1730).

La Corte costituzionale, nella sentenza sopra menzionata, ha precisato che il legislatore «sarà quindi libero di adeguare la disciplina delle notificazioni a mezzo posta (per il caso di assenza del destinatario) a quella dettata dall'articolo 140 del codice di procedura civile (che non prevede affatto la restituzione dell'atto al mittente), ovvero di stabilire regole diverse: il limite della discrezionalità sarà rappresentato esclusivamente dal diritto di difesa del destinatario, in relazione al quale deve ritenersi illegitti-

ma qualsiasi disciplina che, prevedendo la restituzione del piego al mittente dopo un termine di deposito eccessivamente breve, pregiudichi la concreta possibilità di conoscenza dell'atto da parte del destinatario medesimo».

In realtà, sembra fondato ritenere che la Corte costituzionale abbia inteso stabilire un parallelismo con la disposizione dell'articolo 140 del codice di procedura civile, solo per sottolineare le carenze del meccanismo previsto dall'articolo 8 della legge n. 890 del 1982, con riguardo alla mancata previsione di un'ulteriore raccomandata e per la brevità del termine di deposito, e non abbia, invece, inteso suggerire al legislatore l'adozione del diverso meccanismo di notificazione delineato dall'articolo 140. Comunque, la scelta che informa il presente disegno di legge è quella di rimodulare la previsione dell'articolo 8 della citata legge in funzione delle carenze evidenziate dalla Corte costituzionale, senza dover procedere ad una totale omologazione delle due modalità di notificazione, in quanto, in particolare, si è ritenuto che l'adeguamento alla normativa dell'articolo 140 del codice di procedura civile rischiava di creare rilevanti problemi, quanto meno sotto il profilo pratico (oltrechè giuridico), giacchè nei grandi centri il deposito degli atti presso il comune, anzichè presso l'ufficio postale, avrebbe implicato fastidi per l'utenza e difficoltà per il servizio postale; nè, d'altronde, è sembrato corretto recepire il criterio - che informa la norma di cui all'articolo 140 del codice di procedura civile - del perfezionamento della notifica al momento della spedizione della raccomandata, che avrebbe costituito un arretramento, sul piano delle garanzie del destinatario, rispetto alla previsione antecedente all'intervento della Corte costituzionale e, quindi, in contrasto con lo spirito della citata pronuncia.

Come già esposto, si è quindi, ritenuto corretto lasciare intatta la previsione del perfezionamento della notifica al momento del ritiro del piego presso l'ufficio postale

o, in caso di mancato ritiro, alla data del decimo giorno dal compimento delle formalità prescritte dalla norma e, pertanto, dal giorno della spedizione della raccomandata (che, secondo le indicazioni pervenute dalla spa Poste italiane, non può coincidere con quello del deposito dell'atto presso l'ufficio postale).

Correlativamente, si è ritenuto opportuno prevedere un termine massimo di giacenza dell'atto presso l'ufficio postale, anche per agevolare la spa Poste italiane, tenuta non soltanto alla conservazione, ma anche a tutte le attività funzionali a consentire il ritiro del piego per tutto il periodo di giacenza. In tale prospettiva, è apparso coerente alle esigenze evidenziate dalla Corte costituzionale la determinazione di un termine di sessanta giorni, in quanto obiettivamente suscettibile di consentire al destinatario di acquisire conoscenza del contenuto dell'atto (direttamente o tramite un suo delegato), anche se costretto a prolungate assenze dal proprio domicilio.

Si è, invece, esclusa l'esigenza di una restituzione del plico al mittente alla scadenza

del termine di deposito, giacchè una tale attività - che avrebbe implicato costi ulteriori - appare sostanzialmente superflua, come anche sottolineato dalla Corte costituzionale nella parte finale della motivazione, allorchè rileva come la norma di cui all'articolo 140 del codice procedura civile non preveda affatto la restituzione dell'atto al mittente. Come già detto, il termine di deposito resta estraneo al perfezionarsi della notificazione, talchè non sembra profilarsi alcun interesse del mittente ad acquisire la disponibilità della copia dell'atto, notificata al destinatario. L'unico interesse che deve essere oggetto di tutela è quello del notificatario di poter acquisire conoscenza dell'atto nell'arco di un periodo di tempo che si configuri congruo rispetto alle esigenze evidenziate dalla Corte costituzionale. Il decorso di tale termine libererà, quindi, l'ufficio postale da ogni ulteriore obbligo nei riguardi di tutti i soggetti del procedimento di notifica, con la conseguenziale facoltà di distruzione del piego.

## RELAZIONE TECNICA

Il presente disegno di legge è rivolto a definire una nuova disciplina della notifica a mezzo posta con riguardo all'ipotesi in cui l'agente postale non riesca a consegnare l'atto nelle mani del destinatario, secondo la previsione del comma 1 dell'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, o alle persone elencate nei commi successivi della medesima disposizione.

L'agente postale rilascia avviso del deposito mediante affissione alla porta di ingresso o mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda e provvede, nel giorno successivo, a dare notizia al destinatario delle formalità eseguite e del deposito dell'atto mediante comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data della spedizione della raccomandata.

In materia civile, penale e amministrativa vengono notificati a mezzo posta mediamente n. 5.053.000 biglietti di cancelleria in ragione d'anno su tutto il territorio nazionale di cui circa il 10 per cento vengono restituiti all'ufficio postale per mancato recapito. Di conseguenza, il numero dei biglietti di cancelleria non recapitati è pari n. 505.300 l'anno.

Considerato che il costo medio di una raccomandata con avviso di ricevimento è di lire 6.300 l'onere complessivo viene così determinato:

$$\text{lire } 6.300 \times 505.000 = \text{lire } 3.183.390.000 \text{ (costo annuo).}$$

Per l'anno 1998 il costo ammonta a lire 250.000.000.

Per l'anno 1999 e a regime il costo ammonta a lire 3.183.390.000.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

## Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890)*

1. All'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato subito nell'ufficio postale. L'agente postale rilascia avviso del deposito mediante affissione alla porta di ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda e provvede, nel giorno successivo, a dare notizia al destinatario delle formalità eseguite e del deposito dell'atto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Di tali attività, nonché dei motivi che le hanno determinate, è fatta menzione sull'avviso di ricevimento che accompagna il piego e che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è unito al piego medesimo.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata di cui al secondo comma, senza che il destinatario o un suo incaricato abbia curato il ritiro del piego, l'avviso di ricevimento relativo all'atto notificato è datato e sottoscritto dall'impiegato postale e subito restituito in raccomandazio-

ne al mittente, con l'indicazione "piego non ritirato". Il piego resta in deposito presso l'ufficio postale, a disposizione del destinatario, per un periodo di sessanta giorni; trascorso tale termine, senza che il destinatario o un suo incaricato abbia provveduto al ritiro, il piego può essere distrutto.»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data della spedizione della raccomandata di cui al secondo comma»;

d) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Quando il piego risulta ritirato entro il termine di cui al quarto comma, la notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro. In tale caso, l'impiegato postale lo dichiara sul relativo avviso di ricevimento, che datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ha curato il ritiro, è subito spedito al mittente, in raccomandazione.»;

e) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma sono posti a carico del mittente indicato nell'atto giudiziario, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fermo quanto disposto dall'articolo 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.».

## Art. 2.

### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni per l'anno 1998 e in lire 3.184 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambi-



to dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





